



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20 del 26-02-2021

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 13:30, nella Residenza Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e termini previsti, si è riunita in video conferenza la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cartechini Paolo	SINDACO	P
Pierantoni Manuele	ASSESSORE	P
Mazza Fabio	ASSESSORE	P
Andreozzi Francesco	ASSESSORE	P
TAMBURRINI STEFANIA	ASSESSORE	A
Sagretti Monica	ASSESSORE	P

PRESENTI 5

ASSENTI 1

Assiste dalla sede comunale collegata in video conferenza il SEGRETARIO GENERALE STEFANIA BOLLI

Il Presidente Paolo Cartechini nella sua qualità di SINDACO, nella Sede Comunale, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti in video conferenza e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

ASSESSORATO
UFFICIO PROPONENTE FINANZE BILANCIO E PATRIMONIO

Registro proposte 24

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Premesso:

-che la Legge di stabilità per l'anno 2014 (art. 1, commi 639-704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinti tributi:

1) l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

2) la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

3) il tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

-che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, da un lato che: "... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...", e dall'altro che: "... l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783...";

Considerato che l'imposta municipale propria (IMU) ha, quindi, accorpato, a partire dall'anno 2020, il tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI);

Richiamato, altresì, l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l'imposta municipale propria disciplinata dalla suddetta Legge n. 160/2019;

Richiamati:

-l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che "... Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

- i commi da 748 a 755 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che individuano le aliquote base dell'imposta municipale propria, dando facoltà agli enti locali di diversificare le prescritte misure;

- il comma 756 della citata Legge n. 160/2019, il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge...";

- il comma 757 della citata Legge n. 160/2019, il quale prevede che "In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote";

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che "Il termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.Pe.F. di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.Pe.F., e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria per l'anno 2007), prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

- il Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, con il quale il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2021/2022/2023, da parte degli enti locali, previsto dall'art. 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato differito dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30 dicembre 2013, con la quale il Comune di Corridonia ha deliberato l'affidamento diretto "in-house providing" della gestione del servizio di accertamento, riscossione e controllo delle entrate tributarie (compresa l'imposta municipale propria) e patrimoniali comunali alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", con decorrenza dal 01° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2022, ed ha stipulato, da ultimo, in data 27 luglio 2015, con la società "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale" il relativo contratto di servizio, registrato al repertorio delle scritture private dell'Ente al n. 848;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 06 agosto 2020, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote e la detrazione ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020;

Ritenuto, quindi, necessario determinare, per l'anno 2021, ai fini dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, commi 747, lettera c) e 748, della citata Legge n. 160/2019, l'aliquota dello 0,65 per cento, già vigente nell'anno 2020, da applicare sulle unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado residenti nelle suddette unità immobiliari ed iscritti all'Ufficio Anagrafe di questo Ente, che le utilizzano come abitazione principale, con riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante

possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Ritenuto, quindi, necessario determinare, per l'anno 2021, ai fini dell'imposta municipale propria, l'aliquota dello 0,65 per cento, già vigente nell'anno 2020, da applicare sulle unità immobiliari ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze ubicate nel territorio comunale appartenenti alle categorie catastali "A" e "C", non aventi tutti i requisiti previsti dall'art. 1, comma 747, lettera c), della citata Legge n. 160/2019, senza la riduzione del 50% della base imponibile, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado residenti nelle suddette unità immobiliari ed iscritti all'Ufficio Anagrafe di questo Ente;

Dato atto che l'aliquota dello 0,65 per cento, da applicare, con decorrenza dal 01 gennaio 2021, sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado residenti nelle suddette unità immobiliari ed iscritti all'Ufficio Anagrafe di questo Ente, imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, spetta ai soggetti passivi titolari delle unità immobiliari dianzi indicate, che presentino, per l'anno 2021, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2021, e per gli anni successivi all'anno 2021, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente le notizie richieste dalla suddetta società comunale per il godimento dell'agevolazione sopra indicata, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per l'anno 2021, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale fino alla data odierna;

Dato atto che l'aliquota dello 0,65 per cento, da applicare sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, decorre dalla data in cui i parenti in linea retta entro il secondo grado dei soggetti passivi titolari delle unità immobiliari dianzi indicate acquisiscono la residenza nelle suddette unità immobiliari e risultano iscritti, sin dalla stessa data, all'Ufficio Anagrafe di questo Ente;

Dato atto che, qualora il Comune di Corridonia confermi per gli anni successivi all'anno 2021, l'aliquota da applicare sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, imponibili ai fini di detta imposta, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, la documentazione sopraindicata, presentata al Comune di Corridonia e/o alla predetta società comunale dai richiedenti tale beneficio, rimane valida anche per gli anni successivi all'anno 2021;

Ritenuto, quindi, necessario determinare, ai fini dell'imposta municipale propria per l'anno 2021, l'aliquota dello 0,81 per cento, già



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

vigente nell'anno 2020, da applicare sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "B", sui terreni agricoli e sulle aree edificabili ubicati nel territorio comunale, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2021;

Ritenuto, quindi, necessario determinare, ai fini dell'imposta municipale propria per l'anno 2021, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2021, l'aliquota dello 0,51 per cento, già vigente nell'anno 2020, da applicare sulle seguenti tipologie di immobili:

- 1) immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico ed utilizzati per lo svolgimento di attività sociali, culturali e di promozione del territorio comunale per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi;
- 2) immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico e dati in locazione a terzi per lo svolgimento di attività commerciali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 7,00 (diconsi Euro sette/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, oppure per lo svolgimento di attività artigianali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 4,00 (diconsi Euro quattro/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge;

Dato atto che l'aliquota dello 0,51 per cento, da applicare, con decorrenza dal 01 gennaio 2021, per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi, sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico ed utilizzati per lo svolgimento di attività sociali, culturali e/o di promozione del territorio comunale, imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, spetta ai soggetti passivi titolari degli immobili dianzi indicati, che presentino, per l'anno 2021, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2021, e per gli anni successivi all'anno 2021, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente la dichiarazione che gli immobili, di cui si chiede il godimento dell'agevolazione sopraindicata, sono utilizzati per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi, per lo svolgimento di attività sociali, culturali e/o di promozione del territorio comunale, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per l'anno 2021, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale fino alla data odierna. Gli immobili oggetto dell'agevolazione non devono essere locati a terzi;

Dato atto che l'aliquota dello 0,51 per cento, da applicare, con decorrenza dal 01 gennaio 2021, sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico e dati in locazione a terzi per lo svolgimento di attività commerciali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 7,00 (diconsi Euro sette/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, oppure per lo svolgimento di attività artigianali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 4,00 (diconsi Euro quattro/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, spetta ai soggetti passivi titolari degli immobili dianzi indicati, che presentino, per l'anno 2021, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2021, e per gli anni successivi all'anno 2021, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F.

relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente la dichiarazione che gli immobili, di cui si chiede il godimento dell'agevolazione sopraindicata, sono dati in locazione a terzi per lo svolgimento di attività commerciali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 7,00 (diconsi Euro sette/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, oppure per lo svolgimento di attività artigianali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 4,00 (diconsi Euro quattro/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, allegando copia del relativo contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per l'anno 2021, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale fino alla data odierna;

Ritenuto, quindi, necessario determinare, per l'anno 2021, ai fini dell'imposta municipale propria, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2021, l'aliquota dello 0,55 per cento, già vigente nell'anno 2020, da applicare sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale aventi la categoria catastale A/1, A/8 oppure A/9, e sulle relative pertinenze;

Ritenuto, quindi, necessario determinare, per l'anno 2021, ai fini dell'imposta municipale propria, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2021, l'aliquota dello 0,95 per cento, già vigente nell'anno 2020, da applicare sulle seguenti tipologie di immobili ubicati nel territorio comunale:

- 1) immobili appartenenti alla categoria catastale "A" non adibiti ad abitazione principale e non utilizzati in comodato gratuito da parenti in linea retta fino al secondo grado;
- 2) immobili appartenenti alla categoria catastale "C" non adibiti a pertinenze di abitazione principale e non utilizzati in comodato gratuito da parenti in linea retta fino al secondo grado e diversi dagli immobili ubicati nel centro storico ed utilizzati per lo svolgimento di attività sociali, culturali e/o di promozione del territorio comunale, per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi e dagli immobili dati in locazione a terzi per lo svolgimento di attività commerciali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 7,00 (diconsi Euro sette/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, oppure per lo svolgimento di attività artigianali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 4,00 (diconsi Euro quattro/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge;
- 3) immobili appartenenti alla categoria catastale "D", tranne i fabbricati rurali strumentali appartenenti alla categoria catastale "D10";

Ritenuto, quindi, necessario determinare, per l'anno 2021, ai fini dell'imposta municipale propria, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2021, l'aliquota dello 0,15 per cento, già vigente nell'anno 2020, da applicare sui fabbricati rurali strumentali appartenenti alla categoria catastale "D10";

Ritenuto, quindi, necessario determinare, per l'anno 2021, ai fini dell'imposta municipale propria, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2021, l'aliquota dello 0,15 per cento, già vigente nell'anno 2020, da applicare sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Ritenuto, quindi, necessario determinare, per l'anno 2021, la detrazione di Euro 200,00 stabilita dalla normativa sopra richiamata, già



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

vigente nell'anno 2020;

Dato atto che le predette aliquote e la predetta detrazione, da applicare ai fini dell'imposta municipale propria per l'anno 2021, mirano a garantire la previsione dello stanziamento dell'entrata relativa al gettito dell'imposta municipale propria (IMU) pari ad Euro 2.779.000,00, iscritta nelle entrate correnti dello schema del bilancio di previsione per l'anno 2021, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Ritenuto di dover trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15[^], del Decreto-Legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, la presente deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'imposta municipale propria per l'anno 2021 al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze - mediante l'inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'approvazione delle suddette aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021, in quanto non è ad oggi rinvenibile, accedendo al Portale del federalismo fiscale, il prospetto delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) previsto dal citato comma 757 dell'art. 1 della predetta Legge n. 160/2019;

Visto il vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità armonizzata;

Visto il vigente Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di determinare, per l'anno 2021, ai fini dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, commi 747, lettera c) e 748, della citata Legge n. 160/2019, l'aliquota dello 0,65 per cento, già vigente nell'anno 2020, da applicare sulle unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado residenti nelle suddette unità immobiliari ed iscritti all'Ufficio Anagrafe di questo Ente, che le utilizzano come abitazione principale, con riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

Di determinare, per l'anno 2021, ai fini dell'imposta municipale propria, l'aliquota dello 0,65 per cento, già vigente nell'anno 2020, da applicare sulle unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze ubicate nel territorio comunale appartenenti alle categorie catastali "A" e "C", non aventi tutti i requisiti previsti dall'art. 1, commi 747, lettera c), della citata Legge n. 160/2019, senza la riduzione del 50% della base imponibile, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado residenti nelle suddette unità immobiliari ed iscritti all'Ufficio Anagrafe di questo Ente;

Di dare atto che l'aliquota dello 0,65 per cento, da applicare, con decorrenza dal 01 gennaio 2021, sulle unità immobiliari destinate ad

abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado residenti nelle suddette unità immobiliari ed iscritti all'Ufficio Anagrafe di questo Ente, imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, spetta ai soggetti passivi titolari delle unità immobiliari dianzi indicate, che presentino, per l'anno 2021, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2021, e per gli anni successivi all'anno 2021, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente le notizie richieste dalla suddetta società comunale per il godimento dell'agevolazione sopra indicata, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per l'anno 2021, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale fino alla data odierna;

Di dare atto che l'aliquota dello 0,65 per cento, da applicare sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, decorre dalla data in cui i parenti in linea retta entro il secondo grado dei soggetti passivi titolari delle unità immobiliari dianzi indicate acquisiscono la residenza nelle suddette unità immobiliari e risultano iscritti, sin dalla stessa data, all'Ufficio Anagrafe di questo Ente;

Di dare atto che, qualora il Comune di Corridonia confermi per gli anni successivi all'anno 2021, l'aliquota da applicare sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, imponibili ai fini di detta imposta, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, la documentazione sopraindicata, presentata al Comune di Corridonia e/o alla predetta società comunale dai richiedenti tale beneficio, rimane valida anche per gli anni successivi all'anno 2021;

Di determinare, ai fini dell'imposta municipale propria per l'anno 2021, l'aliquota dello 0,81 per cento, già vigente nell'anno 2020, da applicare sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "B", sui terreni agricoli e sulle aree edificabili ubicati nel territorio comunale, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2021;

Di determinare, ai fini dell'imposta municipale propria per l'anno 2021, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2021, l'aliquota dello 0,51 per cento, già vigente nell'anno 2020, da applicare sulle seguenti tipologie di immobili:

- 1) immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico ed utilizzati per lo svolgimento di attività sociali, culturali e di promozione del territorio comunale per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi;
- 2) immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico e dati in locazione a terzi per lo svolgimento di attività commerciali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 7,00 (diconsi Euro sette/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, oppure per lo svolgimento di attività artigianali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 4,00 (diconsi Euro quattro/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge;



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Di dare atto che l'aliquota dello 0,51 per cento, da applicare, con decorrenza dal 01 gennaio 2021, per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi, sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico ed utilizzati per lo svolgimento di attività sociali, culturali e/o di promozione del territorio comunale, imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, spetta ai soggetti passivi titolari degli immobili dianzi indicati, che presentino, per l'anno 2021, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2021, e per gli anni successivi all'anno 2021, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente la dichiarazione che gli immobili, di cui si chiede il godimento dell'agevolazione sopraindicata, sono utilizzati per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi, per lo svolgimento di attività sociali, culturali e/o di promozione del territorio comunale, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per l'anno 2021, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale fino alla data odierna. Gli immobili oggetto dell'agevolazione non devono essere locati a terzi;

Di dare atto che l'aliquota dello 0,51 per cento, da applicare, con decorrenza dal 01 gennaio 2021, sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico e dati in locazione a terzi per lo svolgimento di attività commerciali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 7,00 (diconsi Euro sette/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, oppure per lo svolgimento di attività artigianali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 4,00 (diconsi Euro quattro/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, spetta ai soggetti passivi titolari degli immobili dianzi indicati, che presentino, per l'anno 2021, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2021, e per gli anni successivi all'anno 2021, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente la dichiarazione che gli immobili, di cui si chiede il godimento dell'agevolazione sopraindicata, sono dati in locazione a terzi per lo svolgimento di attività commerciali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 7,00 (diconsi Euro sette/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, oppure per lo svolgimento di attività artigianali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 4,00 (diconsi Euro quattro/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, allegando copia del relativo contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per l'anno 2021, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale fino alla data odierna;

Di determinare, per l'anno 2021, ai fini dell'imposta municipale propria, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per

l'anno 2021, l'aliquota dello 0,55 per cento, già vigente nell'anno 2020, da applicare sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale aventi la categoria catastale A/1, A/8 oppure A/9, e sulle relative pertinenze;

Di determinare, per l'anno 2021, ai fini dell'imposta municipale propria, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2021, l'aliquota dello 0,95 per cento, già vigente nell'anno 2020, da applicare sulle seguenti tipologie di immobili ubicati nel territorio comunale:

- 1) immobili appartenenti alla categoria catastale "A" non adibiti ad abitazione principale e non utilizzati in comodato gratuito da parenti in linea retta fino al secondo grado;
- 2) immobili appartenenti alla categoria catastale "C" non adibiti a pertinenze di abitazione principale e non utilizzati in comodato gratuito da parenti in linea retta fino al secondo grado e diversi dagli immobili ubicati nel centro storico ed utilizzati per lo svolgimento di attività sociali, culturali e/o di promozione del territorio comunale, per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi e dagli immobili dati in locazione a terzi per lo svolgimento di attività commerciali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 7,00 (diconsi Euro sette/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, oppure per lo svolgimento di attività artigianali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 4,00 (diconsi Euro quattro/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge;
- 3) immobili appartenenti alla categoria catastale "D", tranne i fabbricati rurali strumentali appartenenti alla categoria catastale "D10";

Di determinare, per l'anno 2021, ai fini dell'imposta municipale propria, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2021, l'aliquota dello 0,15 per cento, già vigente nell'anno 2020, da applicare sui fabbricati rurali strumentali appartenenti alla categoria catastale "D10";

Di determinare, per l'anno 2021, ai fini dell'imposta municipale propria, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2021, l'aliquota dello 0,15 per cento, già vigente nell'anno 2020, da applicare sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Di determinare, ai fini dell'imposta municipale propria per l'anno 2021, l'aliquota dello 0,81 per cento, già vigente nell'anno 2020, da applicare sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "B", sui terreni agricoli e sulle aree edificabili ubicati nel territorio comunale;

Di determinare, per l'anno 2021, la detrazione di Euro 200,00 stabilita dalla normativa sopra richiamata, già vigente nell'anno 2020;

Di dare atto che le predette aliquote e la predetta detrazione, da applicare ai fini dell'imposta municipale propria per l'anno 2021, mirano a garantire la previsione dello stanziamento dell'entrata relativa al gettito dell'imposta municipale propria (IMU) pari ad Euro 2.779.000,00, iscritta nelle entrate correnti dello schema del bilancio di previsione per l'anno 2021, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15^, del citato D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata L. n.214/2011 e ss.mm.ii, la presente deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'imposta municipale propria per l'anno 2021 al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze - mediante l'inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale;



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Di dichiarare, mediante separata votazione, l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4^, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2021, in considerazione del termine ultimo per l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del bilancio di previsione del Comune di Corridonia per gli anni 2021/2022/2023, previsto per il 31 marzo 2021.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Dott. Adalberto Marani

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021 -
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ANNO 2021.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA , DI LEGITTIMITA' E CORRETTEZZA
AMMINISTRATIVA**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1^ comma e 147 bis del T.U. delle
Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, li 26-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to digitalmente Dott. Adalberto Marani

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1^ comma e 147 bis del T.U. delle
Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, li 26-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
F.to digitalmente Dott. Adalberto Marani



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente deliberazione, ad oggetto IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ANNO 2021. e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Visto che ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione sono stati resi il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa ed il parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

all'unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Che la proposta di cui in premessa

E' APPROVATA

E dichiara, inoltre, con apposita unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Paolo Cartechini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI

E' copia conforme all'originale.

Corridonia li, 05-03-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
STEFANIA BOLLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line nel sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 05-03-2021
Corridonia li 05-03-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-02-2021 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI